

Prot. N. : krivo 116/45-20

S e n t e n z a

** Traduzione non ufficiale. Sentenza postuma emessa il 22.11.1945 dopo l'assassinio di Nicolò e Bianca Luxardo avvenuto nelle acque dell'Isola di Selve il 30.09.1944.*

IN NOME DEL POPOLO !

Il Tribunale Distrettuale Popolare di Zara, collegio penale costituito da Novakovic Branko, in qualità di Presidente, Kovacic Sime e Kotrulja Marijana, in veste di Consiglieri, Cancelliere Milovcic Mate, nel processo penale contro gli imputati Luxardo Nicolò e Giorgio, fu Michelangelo, imprenditori di Zara, accusati del reato di cui agli artt. 3 e 10 delle Legge sui delitti contro il Popolo e lo Stato; esperito il pubblico, verbale, dibattimento, tenutosi il giorno 22 novembre 1945, con la partecipazione del Pubblico Ministero del Distretto di Zara, Lukin Sime, ed in assenza degli accusati, assistiti dal difensore d'ufficio Vragolov Djuro, giudice presso il Tribunale Popolare Distrettuale di Zara,

ha deliberato :

Gli imputati :

1. Luxardo Nicolò, fu Michelangelo, industriale di Zara, contumace e la cui dimora è ignota;
2. Luxardo Giorgio, fu Michelangelo, industriale di Zara, contumace e la cui dimora è ignota;

sono colpevoli

- I. 1/ di aver prodotto liquori, in qualità di contitolari della ditta " Privilegiata Fabbrica alle unità Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo", nella loro azienda, nel corso della guerra e dell'occupazione, e di averli venduti, dapprima, alle unità militari italiane, alle mense militari, alle autorità fasciste; e poi , sopraggiunto l'occupatore tedesco a Zara, anche alle unità militari tedesche. Sostanzialmente :
 - a) nell'ottobre 1941 inoltrarono al comando tedesco " General der Deutschen Luft Vafe Beim Ober Komando der Egl. Ital. Luftwaffe, Amtasse, a Roma" liquori per un valore di Lit. 19.071,60;
 - b) nel 1942, per le necessità dell'esercito italiano, consegnarono 300 casse di liquori;
 - c) consegnarono nel territorio della Dalmazia, occupata dall'esercito italiano, liquori per un valore di Lit. 478.387, proprio nel 1941; nel 1942, per Lit. 1.317.134 e nel 1943 per Lit. 2.234.196; quantità con cui veniva rifornito, perlopiù, l'esercito di occupazione;
- 2/ del fatto che, allo scopo di mantenere la capacità produttiva nel loro stabilimento, furono esercitate pressioni sulle maestranze, di cui erano coscienti e che approvarono; pressioni che sottendevano ammende e minacce;
- 3/ di aver sottoscritto il prestito forzoso fascista " Buoni del Tesoro Novennali" per l'importo di Lit. 1.171.000.-
 E dunque di aver collaborato economicamente, nel corso della guerra e dell'occupazione, col nemico ovvero coll'occupatore, ricorrendo a pressioni sulle maestranze ;
- II. di aver, in veste di eminenti appartenenti del partito fascista, obbligato le maestranze nel corso della guerra ovvero dell'occupazione, e con la minaccia di sanzioni e di

licenziamenti, a partecipare a varie cerimonie fasciste, come ad esempio, al solenne funerale del 1° Seniore, Nico Lubin.

E dunque di aver costretto terzi, nel corso della guerra ovvero dell'occupazione, alla cooperazione politica cogli organi del governo nemico.

- III. L'imputato Luxardo Nicolò, spiccato funzionario del partito fascista / Consigliere Nazionale, delegato dell'Organo Supremo del partito fascista, "Direttorio Nazionale del Partito"; vicepresidente del Consiglio delle Corporazioni di Zara; Colonnello di Cavalleria, titolare di due Medaglie d'Argento e del titolo onorifico di "Grande Ufficiale della Corona d'Italia", tenne profondi rapporti amichevoli con Bastianini ed in specie con Giunta, entrambi ex Governatori della Dalmazia e diede ai medesimi consigli, aiutandoli nella loro delittuosa attività contro il popolo di Dalmazia;

Durante la guerra e l'occupazione, si distinse quale promotore di uccisioni, quale condannatore a pene di morte, quale istigatore di arresti, torture, confini, reclusioni in campi di concentramento, internamenti, di lavori forzati, a danno della popolazione di Jugoslavia.

Gli imputati commisero i reati di cui al Capo I-1-a / b,c, delitto di collaborazione economica col nemico ovvero con l'occupatore, ex art. 10 della Legge sui delitti contro il Popolo e lo Stato; il reato di cui al Capo II, costringendo terzi a cooperare cogli organi del governo nemico fascista, delitto di cui al paragrafo 3, art.3 della Legge sui delitti contro il Popolo e lo Stato; l'imputato Luxardo Nicolò commise il reato contemplato dal Capo III / delitto di guerra, ex art. 3, punto 3, della Legge sui delitti contro il Popolo e lo Stato; ragioni per le quali, ai sensi dell'art.4 e dell'art.18 della Legge,

sono condannati:

L'imputato Luxardo Nicolò: alla pena di morte mediante impiccagione ed alla perdita permanente di tutti i diritti politici e civili;

L'imputato Luxardo Giorgio: alla pena dei lavori forzati, con la perdita della libertà per dieci anni; alla perdita di tutti i diritti politici e civili, di cui all'art.5, punto 1, lett. a), b), c) e d) della Legge sulle specie di pene, per un periodo di 5 anni dopo il sostenimento della pena.

Viene emessa condanna alla rifusione delle spese del processo penale e di quelle connesse con l'esecuzione della pena, dichiarate rimborsabili, nonché alla confisca dell'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'azienda "Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo", ritenuti patrimonio personale degli imputati.

Motivazione :

Come è possibile arguire dalla dichiarazione di Serrentino Vincenzo, ex Prefetto della Prefettura di Zara, l'azienda Luxardo godeva di notevoli agevolazioni nell'Italia fascista, mentre i titolari dell'azienda, gli accusati in parola ed i fratelli deceduti, godevano una gran reputazione e fruivano di privilegi presso le autorità fasciste. L'impresa poteva contare su prerogative circa l'esportazione di liquori verso l'Italia - da sola copriva il 50% delle esportazioni da Zara; l'accusato Nicolò fu "Consigliere Nazionale", e non della corporazione ma del partito, nominato direttamente dal Direttorio Nazionale del partito; tutti i fratelli vantavano conoscenze influenti all'interno del "Direttorio Nazionale del partito" e presso i vari ministeri, coltivavano contatti strettissimi colle famiglie dei Prefetti e dei Federali di Zara, sottoscrivevano tutti i prestiti statali, l'accusato Nicolò fu amico del quadrumviro Italo Balbo e, stando all'entità delle kune cambiate, si deduce che la fabbrica Luxardo vendeva la più parte dei suoi prodotti ai Tedeschi, in Zara.

Tutto ciò considerato, è naturale che l'azienda degli imputati avesse continuato nella produzione, durante la guerra, ed avesse fornito i propri prodotti all'esercito tedesco ed a quello italiano, nonché alle contrade della Dalmazia occupata; che si fosse preteso dalle maestranze affinché esprimessero il meglio di sé nella produzione, che esse stesse si integrassero nell'assetto fascista. Il tutto attestato dalle dichiarazioni dei testimoni Zanelli Ernesto, Rizzov Caterina (Katica), Roje Zivko e Sovitti Renato e dai rapporti dei periti, Meterazzi Milan, Galzigna Vladimiro e Scarizza (Scarica) Marcello datati 17.11.1945 nonché dall'estratto della corrispondenza intrattenuta dall'azienda colla confederazione fascista degli operai, in data 2.6.1942. Dalla relazione dei periti si evince che essi non ebbero a disposizione tutti i libri contabili dell'impresa e si deduce che coi loro rapporti fu rappresentata, verosimilmente, solo parte dell'attività aziendale; e tuttavia, anche solo in base a tale configurazione parziale, è possibile constatare, in modo incontrovertibile, che l'azienda fu attiva nel periodo considerato e che metteva i propri prodotti a disposizione del nemico, ovvero dell'esercito di occupazione, piazzandoli, nel corso della guerra, nei territori occupati. Dalla relazione del testimone Zanelli si deduce che la fabbrica, nel corso del 1941 e del 1942, fu attiva senza ridurre la capacità produttiva; la quale ultima cominciò a scemare appena nel 1943, ed è ovvio che si riducesse per via, appunto, delle circostanze belliche e della connessa mancanza di materie prime, nonché dell'impossibilità di procurarsele.

Col che sono dimostrati i fatti di cui ai paragrafi I e II / dispositivi e responsabilità penale degli imputati – titolari d'impresa.

Dalle deposizioni dei testimoni Serrentino e Sovitti si deduce che l'accusato Nicolò fu un eminente fascista e che, nel partito, occupava posizione di alto profilo. Dalla deposizione del testimone Galzigna, che combacia con quella del testimone Serrentino, si arguisce che l'imputato Nicolò ebbe strettissimi rapporti con l'ex Governatore Giunta e che aveva avuto, sempre, libero accesso anche presso il precedente Governatore, Bastianini. Questo testimone, in virtù della sua posizione ufficiale che rivestiva – venne trasferito, ai tempi dell'occupazione, dalla Direzione Finanziaria di Spalato al reparto finanziario del Governatorato di Zara – ebbe modo di assistere alle visite dell'imputato e di rendersi conto dell'autorità di cui godeva. Esso testimone ebbe occasione di udire pure l'opinione personale dell'imputato intorno alle circostanze di Dalmazia, ovvero intorno alla politica che si sarebbe dovuta adottare nei confronti del nostro popolo in Dalmazia. Si trae la conclusione che l'imputato fosse insoddisfatto della politica di Bastianini; la quale, secondo lui, sarebbe stata troppo moderata. L'imputato riteneva che non fosse sufficiente il terrore cui ricorrevano i fascisti sotto la guida di Bastianini; che, piuttosto, sarebbe stato necessario ripulire l'intera cintura zaratina della sua popolazione, al fine di assicurare il governo fascista di Zara. Egli aveva previsto come giustificare, a guerra finita, l'idea: si sarebbe sostenuto, in altre parole, che bisognava comportarsi così per via degli eventi bellici; il fascismo, altrimenti, avrebbe sconvolto il tessuto aziendale; tutta la colpa sarebbe stata riversata sul fascismo; che, di poi, non sarebbe più esistito e la popolazione, sottoposta ad una più mite dittatura, nel dopoguerra, avrebbe dimenticato le sofferenze cui era sopravvissuta. Pare che nemmeno Bastianini potesse approvare una siffatta politica e risulta, quindi, chiaro perché l'imputato si rallegrasse dell'arrivo del nuovo Governatore, Giunta. La popolazione di queste plaghe senti sulla propria pelle il regime di Giunta, la cui fama si espanse lontano; si trattava del regime d'un sanguinario terrorista fascista, cui necessitavano unità speciali – Vespri e consimili – per l'attuazione della sua politica. Un siffatto regime era voluto dall'imputato Nicolò per la Dalmazia occupata; con un tal Governatore egli andava d'accordo, ne era intimo amico, gli si recava in visita spesso. Da quanto precede, nonché dalla circostanza che l'imputato si fosse incollerito per aver alcuni militari inneggiato alla notizia sulla capitolazione dell'Italia; dai favori elargiti dall'imputato agli ufficiali tedeschi ed al comando tedesco; dalle attenzioni dedicate alla loro agiatezza; da tutto ciò si deve concludere che l'imputato Nicolò non solo era nemico giurato dei nostri popoli e della loro libertà, ma che partecipò come iniziatore, come complice, come istigatore, nelle vessazioni, nelle condanne, nelle uccisioni, negli

internamenti in campi di concentramento e nell'avviamento ai lavori forzati della popolazione jugoslava.

Per questi motivi viene condannato all'impiccagione.

Non è stato possibile prendere in considerazione le ragioni della difesa. Dalla deposizione del testimone Galzigna emerge che gli imputati facevano donazioni ad alti funzionari fascisti e militari e, conseguentemente, non è credibile che occorresse forzarli per effettuare forniture all'esercito; d'altronde, il fatto che elargissero doni è dimostrato; considerato che, in base alle dichiarazioni dei precitati testimoni, sono stati definiti il carattere e la posizione politica dell'imputato Nicolò, non lo si può separare dal defunto Piero per quanto concerne atteggiamenti verso le maestranze; e similmente si può concludere circa l'affermazione che non fosse comprovato aver egli rivestito il ruolo di causa agente di concreti crimini, essendo stato attestato come l'imputato Nicolò non si limitasse ad approvare, adoperandosi invece egli per acquisire altri ai propri orientamenti; e sopra è stato illustrato quali essi fossero.

Ritenuto che è stata provata la colpevolezza degli accusati e che essi hanno messo la propria azienda, con tutta la sua capacità industriale, a disposizione del nemico, ai fini della produzione, è stata disposta la confisca dell'intero patrimonio, mobile ed immobile, personale ed aziendale.

Gli imputati hanno abbandonato la loro solita residenza ed alla citazione in giudizio non hanno fatto seguito, dal che si desume che abbiano voluto sottrarsi alle autorità e, conseguentemente, il dibattimento s'è svolto in loro assenza, con la partecipazione del difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 del Legge sui delitti contro il Popolo e lo Stato .

Morte al fascismo – Libertà al popolo !

Tribunale Distrettuale Popolare di Zara
li, 22 novembre 1945
Il Presidente della Corte :
Novakovic Branko

Per la correttezza della notificazione:
firma illeggibile

Questa sentenza è passata in giudicato ed è esecutiva
Il Cancelliere del Tribunale Distrettuale Popolare
Zara, 1/6/1946
Firma illeggibile